



Bruxelles, 21 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0115 (NLE)**

**8152/16
ADD 1**

**AELE 26
EEE 17
N 24
ISL 17
FL 19
TELECOM 54
COMPET 177**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 218 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (programma ISA2)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 218 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 218 final - ANNEX 1

Bruxelles, 20.4.2016
COM(2016) 218 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(programma ISA2)**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2016 del che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico¹.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. al paragrafo 1, le parole "paragrafo 6, lettera a)", "paragrafo 6, lettera b)" e "paragrafo 6, lettera c)" sono sostituite dalle parole "paragrafo 7, lettera a)", "paragrafo 7, lettera b)" e "paragrafo 7, lettera c)".
2. Al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell'Unione di cui al paragrafo 7, lettera d)."
3. Al paragrafo 2, le parole "paragrafo 6" sono sostituite dalle parole "paragrafo 7".
4. Al paragrafo 3, le parole "paragrafo 6, lettera a)" sono sostituite dalle parole "paragrafo 7, lettera a)".
5. Al paragrafo 4, le parole "paragrafo 6, lettera b)" sono sostituite dalle parole "paragrafo 7, lettera b)".

¹ GUL 318 del 4.12.2015, pag. 1.

6. Al paragrafo 5, le parole "paragrafo 6, lettera c)" sono sostituite dalle parole "paragrafo 7, lettera c)".
7. Il paragrafo 6 è rinumerato come paragrafo 7.
8. Dopo il paragrafo 5 è inserito il paragrafo seguente:
 - "6. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 7, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il "comitato ISA2"), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma."
9. Alla fine del paragrafo 7 è aggiunta la lettera seguente:
 - "d) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2016:
 - **32015 D 2240**: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*I segretari
del Comitato misto SEE*